

Regolamento sulle quote associative

Sulla base dell'art. 6 cpv. 2 e dell'art. 16 cpv. 1 k) dello statuto l'assemblea dei delegati di ARTISET emana il seguente regolamento sulle quote associative.

Art. 1 Scopo e oggetto

Il presente regolamento stabilisce le regole della federazione ARTISET per la determinazione delle quote associative e ulteriori disposizioni in riferimento alle quote stesse. Tali regole valgono allo stesso modo per tutte le associazioni di categoria della federazione.

Art. 2 Determinazione delle quote dei membri con diritto di voto

¹ Ogni membro individuale ARTISET con diritto di voto è tenuto a pagare una quota associativa annuale. Tale quota si determina in base al numero di posti di assistenza, cura e accompagnamento messi a disposizione dal membro.

² Le associazioni di categoria possono distinguere i posti in base a diverse categorie e stabilire quote diverse per le stesse.

Art. 3 Determinazione dell'ammontare delle quote associative

¹ Sulla base dell'art. 6 cpv. 3 e dell'art. 23 cpv. 1 e) dello statuto le conferenze di settore stabiliscono l'ammontare

delle quote associative per i membri rappresentati nell'associazione di categoria. A tal fine si attengono alle regole per la determinazione di cui all'art. 2 del presente regolamento.

² Esse possono stabilire una quota base o minima nonché un tetto massimo per membro oppure prevedere una riduzione delle quote in base alle dimensioni dell'azienda.

Art. 4 Quote per i membri senza diritto di voto

¹ Individui ai sensi dell'art. 3.1 cpv. 4 del regolamento dei membri versano una quota annuale di 250 franchi.

² Tutti gli altri membri senza diritto di voto ai sensi dell'art. 3.1 cpv. 2 e dell'art. 3.2 cpv. 2 del regolamento dei membri versano una quota annuale di 600 franchi.

Art. 5 Altre regole per la determinazione delle quote

¹ Le quote associative sono quote riferite all'anno civile.

² Le quote dei nuovi membri vengono calcolate per semestre iniziato.

³ I membri uscenti o espulsi devono versare la loro quota fino alla fine dell'anno civile in corso.

Art. 6 Fatturazione

¹ Le quote associative vengono fatturate dal segretariato all'inizio di ogni anno civile.

² Il calcolo si base sul numero di posti dichiarati dai singoli membri. Nel caso in cui le indicazioni non coincidano con quelle pubblicate dai singoli membri nei rispettivi rapporti annuali o siti web, si applicheranno le indicazioni pubblicate.

³ Tutte le altre regole valevoli per la fatturazione sono stabilite dalla direzione di ARTISET.

⁴ In caso di disaccordo sull'entità delle quote, le direttrici e i direttori delle associazioni di categoria cercheranno una soluzione insieme al membro interessato. La decisione definitiva verrà presa una volta ascoltato il membro.

Art. 7 Interpretazione e revisione del regolamento

¹ Qualora nell'applicazione del regolamento si ponessero questioni di fondo, deciderà in merito il comitato di ARTISET.

² Il comitato verifica periodicamente se il regolamento debba essere o meno rivisto e, all'occorrenza, fa una proposta all'assemblea dei delegati.

Art. 8 Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Art. 9 Disposizioni transitorie

¹ Finché le associazioni di categoria mantengono invariata l'entità delle quote possono continuare a fatturare ai membri un prezzo a parte per l'abbonamento alla rivista ARTISET come parte della quota associativa.

² Le regole relative alle quote associative dei membri collettivi ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 a) dello statuto verranno integrate alla prossima revisione del presente regolamento.

Approvato dalle delegate e dai delegati di ARTISET all'assemblea ordinaria dei delegati del 21 giugno 2023.

ARTISET

Zieglerstrasse 53, 3007 Berna
T +41 31 385 33 33
info@artiset.ch, artiset.ch